

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.P.C. e

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Ins. **Agata ZODDA**

- Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

La docente **Agata ZODDA**, C. F. ZDD GTA 81B52 G377Q, nata il 12/02/1981 a Patti (ME), residente in C.da San Nicolò Vecchio, n. 1 di Gioiosa Marea (ME), elettivamente domiciliata, in Viale San Martino, Is. 79 n. 261 di Messina, nello studio dell'**Avv. Maurizio SURIA** del Foro di Messina, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, con studio in Via Sardegna, 1 complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), Cod. Fisc. FBA MSM 70D28 F158V, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto, che elegge domicilio digitale ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni professionali e lavorative della ricorrente

- 1)** Che, la ricorrente è stata assunta nell'a. s. 2015/16 ed in atto è titolare nel posto comune della scuola primaria nell'ambito VENETO AMBITO 0021 (Padova Città), presso il XIII Istituto Comprensivo "Tartini" di Padova, con Scuola primaria d'incarico "GOZZI" di PADOVA cod. PDEE83001G;
- 2)** Che, per l'a. s. 2018/19, **la deducente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'I.C. "VILLA LINA - RITIRO" di**



Messina, cod. MEIC871006, dove è attualmente in servizio fino al 31 agosto 2019, come da autocertificazione del 22.10.2018 e decreto dell'USP Messina prot. 13141 del 5.09.2018 (all. n. 53 e 54);

§ § §

Sul diritto di precedenza ai sensi della L 104/92 art 3 comma 3

3) Che, la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto nipote e referente unico all'assistenza della nonna (madre della propria madre), Sig.ra Maria IGNAZZITTO (nata a Messina l'01.09.1937) di anni 81, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, nonché invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art.381 DPR 495/1992 ed invalido con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetto da plurime amputazioni (ai sensi dell'art 30 comma 7 L. 388\2000) e portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art.8 L. 449 del 1997), **non revisionabile, come da verbale della commissione medica dell'INPS del 26 febbraio 2018 (all. n.6);**

4) Che, la ricorrente è referente unico, titolare dei benefici di legge per l'assistenza della nonna, disabile grave, come dalla docente autocertificato (all. n.40) in quanto:

- È l'unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza alla disabile grave, (all.n.36) come risulta dal provvedimento prot. n. 4612 c/01 del 10.08.2018 dell'Istituto Scolastico "G. Tartini" di Padova;

- La disabile grave, Sig. Maria Ignazzitto è vedova, come riportato nella certificazione rilasciata dall'INPS del 26.02.2018, ed ha tre figlie non conviventi con la madre (Antonietta Bartolone, Patrizia Bartolone e Gabriella Bartone) che hanno adeguatamente autocertificato di non potersi occupare della madre, come da documenti in atti; (all. n.40)

- La Sig.ra Maria IGNAZZITTO non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e non usufruisce di assistenza domiciliare da parte della ASL, e la ricorrente, infatti, si occupa dell'assistenza continua alla nonna che necessita di cure per le patologie di cui è affetta e che non è in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana in autonomia;

5) Che, il MIUR ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente per l'assistenza alla nonna con handicap grave (art. 3 comma 3 della L. 104/92), per il tramite dell'I. C. "Tartini" di Padova, che ha emesso il provvedimento di concessione dei permessi previsti dalla L.104/92, prot. 4612 c\01 del 10.08.2018 (all. n.36);



6) Che, il MIUR non consente ai parenti entro il terzo grado che devono assistere un disabile grave di potere richiedere il riconoscimento del diritto di precedenza nella domanda inoltrata tramite il portale istanze online, in quanto la contrattazione sulla mobilità lo nega in maniera illegittima all'art.14 CCNI 2017, prorogato alla mobilità in contestazione;

7) Che la ricorrente si è sottoposta alle procedure di mobilità della scuola primaria per l'a. s. 2018/19, ma non ha ottenuto il trasferimento richiesto;

§ § §

Sulla domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001

8) Che, nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non è prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "**assegnazione temporanea**", che può essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa), dai genitori di figli di età inferiore ai 3 anni;

9) Che, **la ricorrente, con pec del 29.08.2018, allegata, ha presentato al MIUR la domanda di assegnazione temporanea nel posto comune della scuola primaria in provincia di Messina** (all. n.37);

10) Che, la domanda di assegnazione temporanea è stata avanzata ed adeguatamente documentata per l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto di cui ai seguenti punti;

11) Che, la scrivente, infatti, è madre di **Barberi Frandanisi Ermes**, nato a Patti il 08.09.2016, di anni 2, di **Barberi Frandanisi Ascanio**, nato a Patti (ME) il 05.02.2013 di anni 5 e di **Barberi Frandanisi Cloe**, nata Patti (ME) di anni 7, come da certificazione di stato di famiglia prodotta (all. n.41);

12) Che, nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non è prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea" che può essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa);

13) **Che, tale diritto spetta alla scrivente in quanto madre di un bambino di soli mesi 24;**



14) Che, la tenera età del bambino non rende in alcun modo possibile per l'istante trasferirsi a Padova, in quanto ciò comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un grave pregiudizio e danno all'intero nucleo familiare ed in particolar modo al figlio Barberi Frandanisi Ermes;

15) Che, anche il Sig. Barberi Frandanisi Carmelo Salvatore, coniuge della scrivente, nato a Messina il 15.05.1979 e residente con il nucleo familiare in C.da Sa Nicolò Vecchio n 1/A di Gioiosa Marea (ME), in considerazione del proprio impiego lavorativo, è impossibilitato ad accudire assiduamente e con regolarità i piccoli Barberi Frandanisi Ermes, Barberi Frandanisi Ascanio e Barberi Frandanisi Cloe, come da autocertificazione in atti; (all. n.42)

16) Che, le condizioni familiari, personali e lavorative dell'esponente e del marito, soprattutto a causa della continua assistenza necessaria per un bambino di soli **mesi 24**, nonché la necessità dovere assistere la disabile grave non rendono (in alcun modo) possibile per la deducente di trasferirsi a Padova (PD), in quanto ciò comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio e danno all'intero nucleo familiare ed alla serena e regolare crescita dei figli, oltre che conseguenze gravissime per la nonna con handicap grave;

17) Che, il MIUR – USP/AT di Padova, in riscontro all'istanza presentata dalla deducente, ha rilasciato il NULLAOSTA all'ottenimento dell'assegnazione temporanea, che ha inviato a mezzo pec all'USP/AT di Messina, incaricato di assegnare la ricorrente in provincia di Messina per un triennio;

18) Che l'USP/AT di Messina non ha dato alcuna comunicazione alla docente, né ha emesso alcun decreto, in ordine all'ottenimento dell'assegnazione temporanea per un triennio, ed illegittimamente non ha dato seguito al “nullaosta” rilasciato dall'ufficio provinciale di Padova (all. n.38), con la conseguenza che la ricorrente, con altra procedura ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per un solo anno, ovvero fino al 31.08.2019, ma l'1.09.2019 dovrà prendere servizio e trasferirsi a Padova, con grave pregiudizio e danno per il proprio nucleo familiare, per il piccolo figlio minore Ermes e per la nonna disabile grave ;

§ § §

Sulle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

19) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;



20) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;

21) Che, l'ART. 14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, relativamente all'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, in maniera illegittima, prevede che ***“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*** (all. n.36);

22) Che, inoltre, l'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2017 prorogato, illegittimamente nega il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/92), ai docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse, in quanto prevede che ***“Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”*** e precisa che per usufruire della precedenza, ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, il docente deve ***“esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia”*** e che ***“in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) (6)”***, pena la preclusione della possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza, senza l'annullamento dell'intera domanda;

23) Che, la nota n.5 al predetto articolo precisa che ***“Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo”***;

24) Che, la ricorrente, **beneficiaria del diritto di precedenza per l'assistenza alla nonna, parente di secondo grado, disabile in condizione**



di gravità, si è sottoposta a procedure di mobilità per l'a. s. 2018 / 19,
regolate dal CCNI dell'11.04.2017 prorogato per l'anno in corso;

25) Che, la docente ha presentato la domanda di trasferimento interprovinciale (all. n. 4) per l'a. s. 2018/19, ed ha indicato le seguenti sedi, con disponibilità per l'insegnamento nelle scuole ospedaliere e per adulti:

1	Scuola	MEEE844021	PRIMARIA GIOIOSA M. CENTRO
2	Scuola	MEEE83901C	BROLO
3	Scuola	MEEE8AB01C	CARRUBARO
4	Scuola	MEEE871018	VILLA LINA
5	Scuola	MEEE835026	FRANCAVILLA DI SICILIA
6	Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
7	Ambito	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME)
8	Ambito	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
9	Ambito	SIC0000014	SICILIA AMBITO 0014 (Provincia ME)
10	Ambito	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006 (Provincia CT)
11	Ambito	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009 (Provincia CT)
12	Ambito	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019 (Provincia PA)
13	Ambito	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017 (Provincia PA)
14	Provincia	CT	CATANIA
15	Provincia	PA	PALERMO

26) Che, la ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 la Scuola MEEE844021 PRIMARIA GIOIOSA M. CENTRO che ha sede nel comune di Gioiosa Marea (Me), luogo ove risiede la nonna disabile grave alla quale la docente deve prestare assistenza ed il nucleo familiare della ricorrente;

27) Che, la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al disabile in condizione di gravità posta dall'art.14 del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, nei confronti dei docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse è illegittima ed anche illogica;

28) Che, il format (modello tipo informatico di domanda) di compilazione della domanda di mobilità interprovinciale 2018, nell'area riservata alla docente del sito del MIUR - "Istanze online", **non consente di indicare il possesso del diritto di precedenza del docente che assiste il familiare disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della Legge 104/92;**



29) Che, l'**U.S.P. - A.T. competente** ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018/19, presentata dalla ricorrente, **n. 83 punti**, di cui 77 per il punteggio base e 6 per ricongiungimento familiare (all. n.5);

30) Che, con email dell'1.06.2018 (all. n.9), il MIUR ha comunicato alla ricorrente che **“per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto il TRASFERIMENTO chiesto”**, senza motivare in alcun modo il mancato soddisfacimento del trasferimento richiesto;

31) Che, l'esponente ha inviato all'U.S.P. - A.T. competente ed al MIUR, con pec e raccomandata 1, il **reclamo in autotutela** avverso tale mancato trasferimento interprovinciale, precisando di non avere avuto illegittimamente riconosciuto il diritto di precedenza spettante per l'assistenza al familiare portatore di handicap (art. 3 comma 3 L.104/92) con l'allegazione di tutta la documentazione necessaria (all. n.8);

32) Che, tale reclamo non è stato riscontrato e non ha sortito alcun effetto;

33) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;**

34) Che, l'operato del MIUR determina una grave mancanza di trasparenza in un procedimento operato dalla P.A., si aggiunge l'ulteriore carenza di informazione in ordine alla **scelta delle sedi** verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale;

35) Che, anche per l'a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata **effettuata senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti** nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che **tutti i docenti, compreso la ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate;**

36) Che, l'USP di Messina, infatti, solo in data 25.05.2018 ha pubblicato l'elenco delle sedi disponibili nella Provincia di Messina da destinare alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, relativa ai posti comuni e di sostegno della scuola



primaria, ovvero dopo la data di scadenza prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 del 26.04.2018 (All. n.10);

37) Che, in base all'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia;

38) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le "scelte puntuali" di scuole o ambiti, infatti la scuola o l'ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;

39) Che, tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale ha indicato 4 scuole e 4 ambiti e 7 provincia, nel tentativo di ottenere il trasferimento richiesto;

40) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "**ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**", ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

41) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);



42) Che, dall'analisi del bollettino dei trasferimenti della provincia di Messina, pubblicato in data 1.06.2018, prot. 7977 dell'USP Messina (all.n.11), hanno ottenuto il **trasferimento provinciale** nel posto comune della scuola primaria numerosi **docenti senza diritto di precedenza, con punteggio inferiore** rispetto a quello della ricorrente, tra i quali l'Ins. Calderone Gabriella (Messina, 04.06.1973) che è stata trasferita con **18 punti nell'ambito 0013**, indicato dalla ricorrente con scelta puntuale al posto n.8;

Sull'errata applicazione delle percentuali (60%, 30% e 10%) previste dal contratto di mobilità ai posti della scuola primaria residui al termine delle operazioni provinciali

43) Che, l'USP-A.T. Messina con i decreti n. 11863 del 10.08.2018, rettificativo del decreto n.11678 del 7.08.2018, ha pubblicato il numero di posti assegnati alla provincia di Messina ai fini dell'assunzione a Tempo Indeterminato del personale docente, compreso quello da immettere in ruolo nella scuola primaria nell'a. s. 2018/19 (All. n.21);

44) Che, dal predetto decreto è possibile evincere che sono destinati ad **immissioni in ruolo n.34 posti**, di cui n. 26 posti per nuove assunzioni nella scuola primaria e n. 8 posti per esecuzione di pronunce giurisdizionali;

45) Che, dagli atti pubblicati dal MIUR, relativi alla mobilità della scuola primaria per l'a. s. 2018/19, è possibile effettuare il conteggio del numero di posti residui al termine delle procedure di mobilità ai quali applicare le aliquote previste dalla contrattazione di mobilità per la definizione del numero complessivo di immissioni in ruolo (60%), trasferimenti interprovinciali (30%) e passaggi di ruolo o di cattedra sia provinciali che interprovinciali (10%);

46) Che sommando ai **34 posti** indicati nel decreto relativo alle **immissioni in ruolo** del personale docente della scuola primaria (di cui n. 26 posti destinati ad immissioni in ruolo e n. 8 posti destinati all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria), **n. 14 trasferimenti interprovinciali e n. 4 passaggi di ruolo alla scuola primaria** effettuati in data 01.06.2018, risultano complessivamente **n.52 posti residui** al termine dei procedimenti provinciali ai quali applicare le percentuali contrattualmente stabilite; (All. n.21 e All. n.11)

47) Che, secondo l'**art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017**, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, **I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30 % per i trasferimenti da fuori provincia e del 10 % per la mobilità professionale;**



48) Che, per quanto contrattualmente stabilito, il MIUR avrebbe dovuto così ripartire i 52 posti comuni residui al termine della fase provinciale: **31 posti per le immissioni in ruolo** (60 % di 52 posti residui), 21 posti per trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale (40 % di 52 posti residui), di cui **n. 16 posti per trasferimenti interprovinciali** (30% di 52 posti residui) e **n. 5 per passaggi di ruolo** (10% di 52 posti residui);

49) Che, il MIUR, di fatto, **ha destinato solo 14 posti ai trasferimenti interprovinciali, ovvero 2 in meno rispetto ai 16 previsti con l'applicazione delle aliquote contrattuali ed ha destinato n.4 posti ai passaggi di ruolo, anziché 5 posti, ovvero 1 in meno rispetto all'applicazione della percentuale contrattualmente stabilita;**

50) **Che, il MIUR nel destinare n.26 posti alle immissioni in ruolo e n. 8 posti del contingente assegnato alla Scuola Primaria (EEEE) per l'esecuzione di pronunce giurisdizionali, per un totale complessivo di n.34 posti, anziché 31 posti, ha violato l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, prorogato alla mobilità per l'a.s. 2018/19 ed effettuato ha effettuato 2 trasferimenti interprovinciali in meno e 1 passaggio di ruolo in meno;**

51) **Che il CCNI 2017, prorogato alla mobilità in contestazione, NON prevede la riduzione dell'applicazione delle predette aliquote (60%, 30% e 10%) per l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria,** con la conseguenza che il MIUR ha operato in maniera arbitraria una riduzione dei posti disponibili da destinare a trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo, con pregiudizio e danno della ricorrente che si è vista negare la mobilità richiesta in provincia di Messina;

52) Che, l'USP-A.T. Messina non ha pubblicato il "PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO", ovvero quell'elenco solitamente pubblicato insieme al Bollettino/Elenco dei movimenti che consente ai docenti di verificare, per ogni fase delle operazioni di mobilità, il numero di posti disponibili, il numero di quelli che si sono resi vacanti nel corso delle procedure e l'applicazione delle aliquote previste (60 %, 30 % e 10 %) ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, con la conseguenza che in provincia di Messina le operazioni sono state effettuate in maniera non trasparente e che, oltre alle predette sedi scolastiche non assegnate rinvenute dalla ricorrente, ve ne potrebbero essere molte altre, anche in considerazione di quanto di seguito esposto;

53) Che a causa dei minori trasferimenti interprovinciali effettuati dal MIUR nell'a.s. 2018/19 la ricorrente non ha ottenuto la mobilità richiesta;



**Sui trasferimenti interprovinciali nei posti comuni e di lingua inglese
della scuola primaria in provincia di Messina**

54) Che, in particolare, in **provincia di Messina**, nei posti della scuola primaria, hanno ottenuto il **trasferimento interprovinciale i seguenti n.14 docenti, tutti con diritto di precedenza, anche con punteggio inferiore rispetto a quella della ricorrente pari a 83 punti**, mentre avrebbero dovuto essere mobilitati tra province diverse **n.16 docenti (ovvero il 30% di 52 posti residui al termine delle procedure provinciali)**:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
AN - COMUNE	COLLOCA	STEFANIA	17/03/1977	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	103,00
AN - COMUNE	MILITELLO	GAETANA	04/01/1954	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	102,00
AN - COMUNE	CERTO	ANTONELLA	18/09/1963	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	97,00
AN - COMUNE	GIAMBO'	SALVATORA	28/04/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	90,00
AN - COMUNE	SACCA'	DANIELA	22/01/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	90,00
AN - COMUNE	FIUMARA	ANTONELLA LUCIA	19/08/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	74,00
AN - COMUNE	TRUSSO	CARMELINA	26/07/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	45,00
AN - COMUNE	ZINGALES ALI'	GIOVANNA	18/12/1966	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	42,00
AN - COMUNE	RONCAGLIA	SIMONA	24/06/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	39,00
AN - COMUNE	RUSSO	MARGHERITA	22/04/1959	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	37,00
AN - COMUNE	CIPRIANO	CARMELINA	03/01/1962	BO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		Prevista dal C.C.N.I.	36,00
IL - LINGUA INGLESE	BRAMANTI	LOREDANA	31/12/1970	SR	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016	Prevista dal C.C.N.I.	131,00
IL - LINGUA INGLESE	CILONA	DANIELA GIOVANNA	17/06/1972	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015		Prevista dal C.C.N.I.	94,00
IL - LINGUA INGLESE	MANGANO	GIUSEPPINA GRAZIA TINDARA	02/04/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		Prevista dal C.C.N.I.	39,00



**Sui passaggi di ruolo nei posti comuni della scuola primaria in
provincia di Messina**

55) Che in provincia di Messina hanno ottenuto il **passaggio di ruolo provinciale** nel posto comune della scuola primaria, da altro ordine d'istruzione, i seguenti n.4 **docenti senza diritto di precedenza**, tra i quali il Prof. Policastro Sergio il cui movimento è stato revocato in quanto errato, come di seguito specificato:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'/INCARICO	CLASSI DI CONCORSO/TITOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA'/INCARICO
ARENA	ROSARIA	03/10/1972	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE872014 - ANDREA ANTONIO DONATO	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		106,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	AN - COMUNE
CARNABUCI	CONCETTA	29/11/1968	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		196,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	AN - COMUNE
POLICASTRO	SERGIO	06/04/1955	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		186,00	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	A028 - MATEMATICA E SCIENZE
SAIJA	CATERINA	11/08/1968	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		120,50	SCUOLA DELL'INFANZIA	AN - COMUNE

**Sui posti comuni nella scuola primaria oggetto di passaggio di ruolo
BEATA EUSTOCHIA di Messina cod.MEEE8AE021 - Castell'Umberto
(Me) - cod.MEEE83801L e sul posto comune alla scuola dell'infanzia di
LIPARI cod.MEAA817009**

56) Che, il **Prof. Policastro Sergio**, ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla c. d. c. A028 – Matematica e Scienze della scuola secondaria di I grado al posto comune della scuola primaria, senza possedere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria;

57) Che, l'USP-A.T. Messina, con decreto n.8155 del 7.06.2018, ha revocato il passaggio di ruolo alla scuola primaria del Prof. Policastro Sergio (All. n.18) rendendo vacante e disponibile **la sede dell'organico di diritto MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA**, illegittimamente destinata ad un docente senza titolo;

58) Che, con decreto n.9661 del 6.07.2018, l'USP-A.T. Messina, (All. n.19) in esito alla revoca del predetto errato passaggio di ruolo, ha disposto l'integrazione dei movimenti per l'a. s. 2018/19 ed ha effettuato **il passaggio di ruolo della docente Mirenda Milena**, con punti 103, **dalla scuola dell'infanzia MEAA817009 di Lipari alla scuola primaria di MEEE83801L di Castell'Umberto**;



59) Che, quanto disposto dal predetto decreto è illegittimo in quanto la docente Mirenda Milena in ogni caso avrebbe potuto ottenere il passaggio di ruolo alla scuola primaria **esclusivamente nella sede MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA**, ovvero nella cattedra resasi disponibile dalla revoca di cui al decreto del medesimo USP-A.T. n. n.8155 del 7.06.2018;

60) Che, il passaggio di ruolo effettuato dall'USP-A.T. Messina con decreto n. n.9661 del 6.07.2018, in favore dell'Ins. Mirenda Milena, nella scuola primaria statale **cod. MEEE83801L di Castell'Umberto (ME)**, appartenente all'ambito SICILIA – ambito 0016, dimostra che **a conclusione delle operazioni di mobilità nella scuola primaria per l'a. s. 2018/19, i cui movimenti sono stati pubblicati in data 01.06.2018, tale sede era disponibile ed illegittimamente è stata accantonata e non è stata assegnata ad alcun docente;**

61) **Che la ricorrente ha indicato con preferenza puntuale al n. 6 della domanda di trasferimento interprovinciale l'ambito Sicilia ambito 0016, nel quale è compresa la scuola primaria statale di Castell'Umberto (ME) - cod. MEEE83801L, che avrebbe dovuto essere destinata all'ottenimento del trasferimento richiesto dalla docente, anziché essere accantonata per soddisfare un dubbio passaggio di ruolo a distanza di un mese dalla pubblicazione ad operazioni di mobilità per la scuola primaria in provincia di Messina dell'1.06.2018;**

62) Che l'operato del MIUR appare evidentemente errato e non conforme a quanto previsto dalla contrattazione che ha regolato la mobilità per l'a. s. 2018/19;

63) Che, pertanto, **se effettivamente spettante, l'Ins. Mirenda Milena avrebbe dovuto ottenere il passaggio di ruolo alla scuola primaria esclusivamente nella sede cod. MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA (oggetto di revoca per errata mobilità professionale del Prof. Policastro) e la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento interprovinciale nell'ambito Sicilia ambito 0016, con assegnazione della sede cod. MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO, in quanto disponibile durante le procedure e dalla medesima richiesta come preferenza puntuale in domanda;**

64) Che, per quanto sopra, anche **la sede scolastica BEATA EUSTOCHIA di Messina**, cod. MEEE8AE021, appartenete all'ambito Sicilia ambito 0013, **a seguito del decreto di revoca n. 8155 del 7.06.2018 dell'USP-A.T. Messina e del successivo movimento disposto dallo stesso ufficio nella sede Castell'Umberto con decreto n. n.9661 del 6.07.2018, essendo a tale data vacante e disponibile, avrebbe dovuto essere destinata a soddisfare un ulteriore trasferimento interprovinciale disposto nel medesimo decreto**



di rettifica, con il conseguente ottenimento del movimento interprovinciale richiesto da parte ricorrente, che ha fatto espressa richiesta di tale sede con l'indicazione puntuale (preferenza n.8) dell'ambito siciliano di appartenenza 0013;

65) Che, pertanto, con i predetti decreti del 7.06.2018 e del 6.07.2018 l'USP-A.T. Messina non ha completato l'integrazione dei movimenti per l'a.s. 2018/19, in quanto ha lasciato vacante e non assegnato il posto comune alla scuola primaria BEATA EUSTOCHIA di Messina (cod. MEEE8AE021), in violazione dell'art.8, comma 3, del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità in contestazione secondo il quale i posti che si rendono vacanti durante i movimenti incrementano la disponibilità iniziale di posti e, insieme a questi, soddisfano le richieste di mobilità dei docenti;

66) Che la ricorrente, per l'a. s. 2018/19, nella domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria ha indicato, con scelta puntuale, l'ambito 0013, nel quale è compresa la scuola primaria Beata Eustochia di Messina, con la conseguenza che se il MIUR avesse operato in maniera corretta l'esponente avrebbe ottenuto uno dei movimenti richiesti;

Sugli ulteriori errori specifici nella procedura di mobilità per l'a. s. 2018/19 riguardanti i movimenti nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Messina

- violazione dell'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato: movimenti interprovinciali in uscita e entrata;

67) Che, l'art.8, comma 1 e seguenti, del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 definisce le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, e precisa, al comma 3, che "Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia";

68) Che, pertanto, qualora durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente dovesse ottenere un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede diviene posto vacante che deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta;



69) Che, l'art. 8, al comma 10 del CCNI 2017 prevede anche che **“I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità IN INGRESSO nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8”, ovvero delle percentuali del 30% per i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la mobilità professionale;**

70) Che, dall'analisi dei movimenti in uscita dalla provincia di Messina (ultima pagina del bollettino, allegato n.11) verso altre province, si riscontrano **n. 3 trasferimenti interprovinciali “in uscita” dal posto comune della scuola primaria che non sono stati destinati ai trasferimenti interprovinciali “in entrata”, né a passaggio di ruolo, né ad alcun docente:**

Cognome e Nome	DALLA sede di titolarità del docente in provincia di Messina che diventa SEDE DISPONIBILE PER TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA A. S. 2018/19	ALLA sede di destinazione in altra provincia
CALCAVECCHIA SEBASTIANA	MEEE82001B – VENETICO MARINA Nell'ambito Sicilia 0015	MIEE8DW01V – S. QUASIMODO Provincia di Milano
GITTO CONCETTA	MEEE893015 – LUIGI BOER Nell'ambito Sicilia 0013	TOEE832011 – TROFFARELLO - RODARI Provincia di Torino
PARISI MIRELLA MARIA CATENA	MEEE827016 – DESTRA LONGANO Nell'ambito Sicilia 0015	TOEE8AP01V IC CARMAGNOLA II – S. BERNARDO Provincia di Torino

71) Che, i superiori n. 3 posti comuni della scuola primaria (**MEEE82001B – VENETICO MARINA nell'ambito 0015, MEEE893015 – LUIGI BOER nell'ambito 0013, MEEE827016 – DESTRA LONGANO nell'ambito 0015**) lasciati liberi in provincia di Messina dai docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in uscita, verso le province di Milano e Torino, avrebbero dovuto essere tutti distribuiti ai movimenti interprovinciali in entrata, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato, mentre ciò non è avvenuto;

72) Che, in particolare:

- nella sede MEEE82001B – VENETICO MARINA di Venetico Marina (Me) erano disponibili **n. 3 posti** comuni prima delle operazioni di mobilità (All. n. 10), che sono stati tutti destinati alla mobilità provinciale delle docenti Avellino Venerina, Campo Rosalia e Piccolo Maria, con la conseguenza che l'ulteriore



cattedra a Venetico Marina (Me), lasciata libera nel corso delle operazioni di trasferimento interprovinciale in uscita dall'Ins. Calcavecchia Sebastiana, non è stata destinata ad alcun docente nel corso delle medesime procedure, né tale sede è stata assegnata ai docenti che sono stati trasferiti nell'ambito 0015 ed hanno richiesto la sede triennale nella scuola, ai sensi del CCNI 26.06.18 – passaggio da ambito a scuola (cfr. All. n. 10, 11 e 12);

- riguardo alla sede **MEEE893015 – LUIGI BOER di Messina, non erano disponibili posti comuni** prima delle operazioni di mobilità, quindi il trasferimento provinciale in entrata nel posto comune presso tale sede dell'Ins. Vinciullo Tindara è avvenuto nel posto lasciato libero dall'Ins. Arena Maria, pertanto nessun trasferimento, dopo il soddisfacimento di quelli provinciali, è stato operato dal MIUR nel posto comune lasciato libero dall'Ins. Gitto Concetta, che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale in uscita verso la provincia di Torino, né tale sede è stata assegnata ai docenti che sono stati trasferiti nell'ambito 0013 ed hanno richiesto la sede triennale nella scuola, ai sensi del CCNI 26.06.18 – passaggio da ambito a scuola (cfr. All.n.10, 11 e 12);

- nella sede **MEEE827016 – DESTRA LONGANO di Barcellona P.G. (Me) era disponibile n. 1 posto** comune prima delle operazioni di mobilità, che non è stato destinato a trasferimento provinciale, in quanto l'Ins. Mazzeo Carmela “in entrata” ha occupato il posto comune lasciato libero dal trasferimento provinciale “in uscita” della docente Lombardo Maria Pina, con la conseguenza che il predetto posto dell'organico di diritto, disponibile prima dei movimenti in tale scuola, deve aggiungersi al posto comune nella stessa scuola reso vacante a seguito della mobilità interprovinciale in uscita verso la provincia di Torino, ottenuta dall'Ins. Parisi Mirella Maria Catena, con la conseguenza che tali 2 posti comuni, non essendo neanche stati assegnati ai docenti che sono stati trasferiti nell'ambito 0015 ed hanno richiesto la sede triennale nella scuola, ai sensi del CCNI 26.06.18 – passaggio da ambito a scuola, sono da considerare vacanti e disponibili al termine delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 (cfr. All. n. 10, 11 e 12);

73) Che, i predetti **4 posti comuni vacanti** nelle sedi MEEE82001B – VENETICO MARINA, nell'ambito 0015, MEEE893015 – LUIGI BOER, nell'ambito 0013, e MEEE827016 – DESTRA LONGANO, nell'ambito 0015, **non sono stati destinati a nuove immissioni in ruolo per l'a. s. 2018/19 (All. n. 20) in provincia di Messina, pertanto, senza alcun dubbio, avrebbero dovuto essere destinati per il 30% a trasferimenti interprovinciali in entrata e per il 10% a mobilità professionale, come previsto dall'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato;**



74) Che, nessuno dei predetti posti comuni nelle citate sedi sono stati destinati a mobilità professionale (cfr. All. 11 e 12);

75) Che, dalla predetta analisi discende l'operato illegittimo del MIUR che non ha destinato tali sedi disponibili a nessun docente nelle varie fasi delle procedure;

§ § §

Sulla violazione dell'art. 8 commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato: mancata assegnazione di tutte le sedi disponibili

76) Che, per quanto sopra argomentato, **in provincia di Messina**, al termine di tutte le procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 per la scuola primaria, effettuate dal MIUR in data 01.06.2018, e dopo le assegnazioni per il triennio delle scuole di servizio ai docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Messina, le cui procedure sono state effettuate dall'USP-A.T. Messina il 27.07.2018, restano **vacanti e disponibili n. 6 posti** con la seguente precisazione:

- **il posto comune della scuola primaria cod. MEEE827016 – DESTRA LONGANO**, nell'ambito 0015, disponibile prima dei movimenti per l'a. s. 2018/19 e non assegnato a nessun docente, **insieme al posto comune della scuola primaria cod. MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA**, ambito 0013, che è stato oggetto di revoca a causa dell'errato passaggio di ruolo provinciale di docente non abilitato all'insegnamento alla scuola primaria, **ed al posto comune della scuola primaria cod. MEEE83801L di CASTELL'UMBERTO**, ambito 0016, illegittimamente assegnato ad una docente a procedure concluse a seguito di revoca del passaggio di ruolo nella precedente sede MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA, **devono essere considerati n. 3 posti residui e come tali avrebbero dovuto essere gestiti dal MIUR che invece non li assegna (Beata Eustochia e Destra Longano) o li destina in maniera arbitraria (Castell'Umberto);**

77) Che, sempre secondo l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, **I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60 % dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30 % per i trasferimenti da fuori provincia e del 10 % per la mobilità professionale;**

78) Che, il MIUR non ha pubblicato l'elenco analitico delle cattedre presenti nelle scuole rimaste disponibili al termine delle procedure di mobilità provinciale per l'a. s. 2018/19, anche dopo i riassorbimenti, pertanto, parte ricorrente nella sua analisi ha utilizzato le risultanze degli atti pubblicati dalla P.A., ed a questi ha applicato quanto previsto dal CCNI 2017 che ha regolato la mobilità nell'a. s. 2018/19;

79) Che, **lo stesso CCNI 2017, a titolo di esempio (pag. 10), calcola il caso di ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali** (Venetico Marina, Luigi Boer, Destra Longano, Beata Eustochia e Castell'Umberto), che



devono essere suddivisi nel seguente modo: 4 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo, 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciali, e nessun posto alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo):

Posti Disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 60%)	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10
Posti destinati alla mobilità (aliquota 40%)	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7
di cui 75% destinati ai trasferimenti	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

80) Che, nel caso in esame, è evidente che il MIUR non ha operato in maniera corretta nell'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla mobilità, in quanto, relativamente ai predetti **6 posti**, avrebbe dovuto provvedere a **2 ulteriori trasferimenti interprovinciali**, anziché al disposto passaggio di ruolo dell'Ins. Mirena Milena nella scuola di Castell'Umberto (Me), prima sede richiesta dalla ricorrente nella domanda di trasferimento presentata per l'a. s. 2018/19 con l'indicazione dell'ambito 0016;

81) Che, le precedenti contestazioni, in ordine ai mancati trasferimenti interprovinciali derivante dall'errata applicazione da parte del MIUR delle aliquote (60 %, 30 % e 10 %) previste sui posti residui al termine delle procedure di mobilità provinciale, trovano riscontro anche nell'analisi specifica effettuata sulle predette sedi con posti comuni disponibili (Venetico Marina, Luigi Boer, Destra Longano, Beata Eustochia e Castell'Umberto), che il MIUR non ha gestito secondo quanto contrattualmente stabilito dal CCNI 2017 prorogato, con la conseguenza che anche in esito a tale disamina non risultano effettuati i maggiori trasferimenti interprovinciali dovuti in tali sedi;

82) Che, pertanto, **le operazioni di trasferimento in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR nella scuola primaria (posto comune) per l'a. s. 2018/19, sono illegittime sia per la mancata assegnazione delle sedi scolastiche spettanti ai docenti, gestite dal MIUR in violazione dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017 prorogato, che per la mancata assegnazione, ai sensi dell'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, di tutte le sedi disponibili al termine dei movimenti provinciali;**



83) Che, in ogni caso, il predetto l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 crea una vera e propria disparità di trattamento tra docenti di una stessa P.A., in quanto prevede l'accantonamento di posti a vantaggio di alcuni docenti partecipanti ai movimenti in provincia, rispetto agli altri, che invece devono muoversi tra province diverse e devono subire l'applicazione di aliquote sui posti residui e disponibili;

84) Che, parte ricorrente è stata danneggiata dalla gestione illegittima delle procedure di mobilità operata dal MIUR nell'a. s. 2018/19, in quanto non ha ottenuto il trasferimento richiesto nel posto comune della scuola primaria in provincia di Messina, sebbene avesse espressamente richiesto di ottenere il trasferimento nelle predette sedi indicate con preferenze puntuali;

85) Che la ricorrente ha indicato:

- con preferenza puntuale n.6 della domanda, l'ambito Sicilia ambito 0016, nel quale è presente la sede CASTELL'UMBERTO;
- con preferenza puntuale n.7 della domanda l'ambito 0015, cui appartengono le scuole VENETICO MARINA e DESTRA LONGANO;
- con preferenza puntuale n.8 della domanda l'ambito 0013, cui appartengono le scuole LUIGI BOER e BEATA EUSTOCHIA;

86) Che, senza dubbio se il MIUR avesse operato in maniera conforme al quanto previsto dalla contrattazione sulla mobilità prorogata all'a. s. 2018/19, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, in quanto le predette sedi erano disponibili nel corso delle procedure dell'a. s. 2018/19, ed erratamente non sono state destinate alle operazioni nonostante fossero effettivamente disponibili;

§ § §

87) Che, per quanto sopra, le procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la parte ricorrente sono illegittime, viziose e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica



Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, la ricorrente, ha partecipato alla mobilità nell'a. s. 2108/19 ed ha richiesto il trasferimento interprovinciale nel posto comune della scuola primaria, senza ottenerlo.

L'USP competente ha convalidato la domanda attribuendo complessivamente 83 punti alla docente.

La ricorrente ha contestato il mancato ottenimento dei movimenti richiesti all'USP-A.T. competente ed al MIUR, con un reclamo in autotutela, rimasto senza riscontro. Nel caso in esame sono stati rilevati, in provincia di Messina, nell'a. s. 2018/19, diversi errori nello svolgimento delle operazioni di mobilità (territoriale e professionale) interprovinciale, che hanno determinato il mancato ottenimento del trasferimento chiesto dalla docente, in quanto le sedi disponibili, erratamente non destinate a mobilità erano state tutte indicate in domanda dall'esponente.

In particolare, in premessa, è stato ampiamente dimostrato che **le operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria, in provincia di Messina, sono state attuate in violazione dell'art.8, commi 1 e seguenti del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19**, con la conseguenza che non tutti i trasferimenti interprovinciali previsti e dovuti sono stati effettuati e non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità.

Il MIUR, infatti, non ha applicato in maniera corretta, ai 52 posti residui al termine dei trasferimenti provinciali, le aliquote previste per il calcolo delle immissioni in ruolo (60%), dei trasferimenti interprovinciali (30%) e dei passaggi di ruolo (10%), con la conseguenza **che ha effettuato 2 trasferimenti interprovinciali in meno ed 1 passaggio di ruolo in meno**, mentre ha destinato 3 movimenti in più, non dovuti, alle operazioni di immissione in ruolo per l'a. s. 2018/19, sebbene i docenti che ne hanno beneficiato erano già tutti immessi nel ruolo.

Quanto sopra è dimostrato in premessa e non si trascrive per brevità, oltre che dall'attenta analisi e confronto degli atti pubblicati dal MIUR.



L'USP-A.T. Messina, infatti, non ha pubblicato, con grave carenza di trasparenza delle operazioni effettuate, il "PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO", ovvero quell'elenco solitamente allegato da tutti gli uffici scolastici al Bollettino/Elenco dei movimenti di mobilità che consente ai docenti di verificare numericamente, in maniera immediata, l'esatta applicazione delle aliquote previste (60 %, 30 % e 10 %) ai posti residui al termine dei movimenti provinciali.

Oltre quanto sopra, l'esponente ha evidenziato procedure irregolari anche in ordine alle rettifiche effettuate dall'USP-A.T. Messina dopo la data di pubblicazione dei movimenti per la scuola primaria (1.06.2018), che hanno fatto emergere sedi accantonate durante le operazioni di mobilità per la scuola primaria e non destinate a soddisfacimento delle istanze dei docenti, nonché sedi che si sono rese disponibili a seguito delle predette rettifiche e non sono state assegnate ad altri concorrenti alla mobilità, come contrattualmente previsto.

Se il MIUR avesse operato secondo quanto contrattualmente stabilito dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni in contestazione, **la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto nell'ambito 0016 (con incarico triennale nella scuola primaria di Castell'Umberto), o nell'ambito 0015 (con incarico triennale nelle scuole primarie Venetico Marina e Destra Longano) o nell'ambito 0013 (con incarico triennale nelle scuole primarie Luigi Boer e Beata Eustochia).**

Sulle violazioni contrattuali in questione si segnala **l'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa dal Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel giudizio n. 42754/2017 R.G.** (allegato n.32 – pag.4), che ha riconosciuto la violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, a causa della mancata redistribuzione delle numerose sedi che si erano rese disponibili ad operazioni di mobilità concluse, a causa della **revoca** da parte degli USP-A.T. Messina e Palermo, di numerosi **trasferimenti ritenuti errati** in quanto effettuati in favore di **docenti senza il previsto titolo**, con la conseguenza che i posti disponibili al termine delle procedure non sono stati ridistribuiti, in base alle aliquote previste nel CCNI 2017, come nel caso in esame.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha concluso con il riconoscimento del diritto della docente ad ottenere il trasferimento in una delle sedi disponibili ed oggetto di revoca del movimento, che, peraltro, corrispondeva con la prima sede richiesta dalla docente in domanda di mobilità interprovinciale.

Il medesimo **Tribunale di Roma con Ordinanza n. cron 69983/2018 del 10.07.2018, resa nel procedimento n.42432/2017 R.G.** (all. n.34 pag.3 e 4),



riguardante un caso analogo a quello in esame, ha riscontrato l'errata applicazione delle aliquote (60%, 30% e 10%) previste dal CCNI 2017, che, essendo stato prorogato, ha regolato le operazioni di mobilità del corpo docente anche nell'a. s. 2018/19, ed ha accolto il ricorso della scrivente difesa con l'ordine di provvedere al trasferimento della ricorrente nella prima sede della provincia di Messina indicata in domanda.

In particolare tale Tribunale si è così espresso in ordine alle errate procedure di mobilità per l'a. s. 2017/18, pag.: *“Si tratta di irregolarità dovute ad un applicazione errata del disposto di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, ... Risulta incontestato che in provincia di Messina, nella c. d. c. A027 Matematica e fisica sono state effettuate 3 immissioni in ruolo di docenti neo assunti, 2 trasferimenti interprovinciali in favore di docenti con diritto di precedenza e 1 passaggio di cattedra. Tale assegnazione non risulta conforme all'applicazione regolare dell'algoritmo illustrata nel CCNI 2017 che simula la ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali con 4 posti destinati alle nuove immissioni, 2 ai trasferimenti interprovinciali e nessun posto alla mobilità professionale. Ne consegue che se fosse stato questo l'iter seguito dall'amministrazione, la ricorrente sarebbe stata preferita rispetto al docente beneficiario del posto per passaggio di cattedra con conseguente soddisfazione della domanda formulata come prima scelta.”*

Inoltre, le operazioni di mobilità sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo in provincia di Messina al trasferimento dei seguenti docenti senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente pari a 83 punti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
BERTONE	VINCENZA	24/09/1964	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE89601L - GIUSEPPE MAZZINI	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		84,00
CALDERONE	GABRIELLA	04/06/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013			18,00
COTTIGNOLI	TIZIANA	12/08/1974	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE849013 - PATTI-PIAZZA 25 APRILE-	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		81,00
CUGLIANDOLO	GISELLA	23/09/1980	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE851013 - FRAZ. MILI S. MARCO	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		43,00
DI NATALE	FEDERICA MARIA	01/02/1975	TO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE88701T - ME-VIA CATANIA ISOL. 26	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		56,00
MANGANO	SANTINA	25/10/1981	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		44,00



					SS.ANNUNZIATA			
MANGRAVITI	GIOVANNA	07/09/1968	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE872014 - ANDREA ANTONIO DONATO	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		34,00
MICELI	ELISA	10/08/1981	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		58,00
ROMEO	MARIA	10/06/1970	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE851013 - FRAZ. MILI S. MARCO	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		57,00
SALMERI	SONIA KATIUSCIA	03/12/1974	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE894011 - BUON PASTORE - CRISTO RE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		38,00
TRISCARI BENIMAVO'	NUNZIATA GRAZIA	12/12/1967	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		36,00

Oltre quanto sopra si rileva che la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto se il MIUR, nella contrattazione sulla mobilità, avesse riconosciuto il diritto di precedenza spettante ai parenti entro il terzo grado di soggetti portori di handicap grave;

§§§

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- suddiviso le operazioni di trasferimento dei docenti in 2 fasi (provinciale e interprovinciale) alle quali sono state associate ben 36 sotto-fasi, di cui 23 sotto - fasi per la mobilità provinciale e 13 sotto - fasi per quella interprovinciale;
- ha privilegiato la mobilità provinciale, in quanto tali operazioni sono avvenute prima di quelle interprovinciali;
- non ha applicato in maniera corretta le aliquote previste per la determinazione dei posti residui al termine delle operazioni provinciali da assegnare alla mobilità interprovinciale, che illegittimamente prevede l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;
- non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;



- ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte “puntuali”, ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte “sintetiche” delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l’eventuale indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l’indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;
- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un’altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta “sintetica”;
- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell’esecuzione delle operazioni di mobilità;
- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;
- ha negato la fruizione del diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei familiari portatori di handicap in situazione di gravità;
- le comunicazioni inviate dal MIUR ai docenti con email, relative ai mancati trasferimenti, sono carenti e non motivano in alcun modo il comportamento e le scelte adottate dalla P.A.

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2017** (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio), ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle numerose sedi disponibili, che non sono state destinate a mobilità nell’a.**



s. 2018/19, con grave pregiudizio e danno per la ricorrente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, nonostante l'indicazione puntuale degli ambiti, nella domanda presentata al MIUR, delle sedi rimaste vacanti al termine dei movimenti e non destinate illegittimamente a trasferimento.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.30) ha ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ...”;*

- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. ...”;*

- *“... La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.”*

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei



criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...".

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l'annullamento dell'ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.31) ha censurato l'algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto *"... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda..."*.

§ § §

Sul criterio "misto" mancato criterio del rispetto del punteggio

L'illegittimo ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che *"i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Il principio corretto del punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create *"più graduatorie"* tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio *"numerico posizionale"* sulla base delle scelte e delle indicazioni espresse in domanda da ciascun docente e che, tale *"modus operandi"* attraverso la



creazione di “*plurime graduatorie*” sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: “... ***Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)***”.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “**non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso**”.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del “criterio misto” della c.d. “preferenza numerico – posizionale” è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre). In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione “al buio”, senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: “... *avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti*



concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

§ § §

**Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)
e buon andamento (artt. 97 Cost.)**

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, la ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate e non sarebbe stata superata da numerosi altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2018 / 19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli “errori” determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle



procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica*



Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Venezia** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”*.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.”*

Il mancato trasferimento della parte deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Ferrara in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR



Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. (all n.18) ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenze e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "principio di vicinanza della prova", spetta la ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *"Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. docc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati."*

§ § §

B) Diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella Provincia di Messina ed in particolare ad essere trasferita in una sede vicina al luogo di residenza del familiare disabile in situazione di gravità da assistere - illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale in provincia di Messina – illegittimità del mancato riconoscimento del diritto di precedenza per l'assistenza al parente entro il terzo grado, portatore di handicap in situazione di gravità e invalido al 100% nelle



operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19.

L'illegittima utilizzazione e adozione del CCNI 2017 nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti dette operazioni (provinciali e interprovinciali), in quanto ha assegnato posti a soggetti senza diritto di precedenza ed anche con minore punteggio rispetto a quello di parte ricorrente, così come sopra esposto, ed ha creato un effetto "a cascata", con l'annullamento di sedi disponibili che avrebbero dovuto essere assegnate ai soggetti effettivamente titolari di tali precedenza di legge, che si sono visti negare la mobilità richiesta.

Come riferito in premessa la ricorrente **è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto nipote (parente di secondo grado) e referente unico all'assistenza della nonna, Sig.ra Maria IGNAZZITTO di anni 81, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, non revisionabile.** (all. n.6)

La Sig.ra Ignazzitto Maria è parente della ricorrente, poiché nonna materna, ovvero madre della madre dell'esponente, ed è vedova, come accertato anche nel verbale dell'INPS del 26.02.2018.

Nessuna delle tre figlie della disabile grave convive con la madre e nessuna, altresì, può occuparsi dell'assistenza alla stessa per ragioni oggettive autocertificate in atti (all. n. 40)

La nipote è l'unico parente che presta assistenza continuativa, globale e permanente alla nonna e che, in atto, beneficia dei permessi retribuiti previsti dalla L.104/92 per l'assistenza, come da autorizzazione emessa dall'Istituto comprensivo "Tartini" di Padova. (all. n. 36)

La ricorrente, peraltro, ha autocertificato di essere referente unico all'assistenza della nonna con handicap grave. (all. n.40), che non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e non usufruisce di assistenza domiciliare da parte della ASL.

Il MIUR, pertanto, per il tramite del predetto istituto scolastico ha riconosciuto il diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 di cui è beneficiaria la ricorrente, mentre non lo riconosce espressamente (art.14 CCNI 2017, prorogato) nelle procedure di mobilità.

§ § §

SULL'ILLEGITTIMA NEGAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA L. 104/92 NELLA MOBILITA' PER L'A.S. 2018/19 e SULL'INTERRUZIONE



**DELL'EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA, ANCHE DI TIPO
MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE.**

Nella domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018 / 19, che parte ricorrente ha presentato, non era prevista la possibilità di dichiarare il suddetto diritto di precedenza spettante.

La stessa la procedura online di inoltro e compilazione della domanda, infatti, lo impediva causa della limitazione prevista dall'art.14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2018/19.

Tale articolo, che riguarda l'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, chiarisce ulteriormente l'illegittima previsione contrattuale e stabilisce che *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104 / 92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”*.

La modulistica online della domanda di mobilità 2018, pertanto, ha permesso di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità, ovvero al docente, figlio individuato referente unico, che presta assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, **limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia**, in quanto il medesimo articolo, al punto IV illegittimamente prevede che venga riconosciuto il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104 / 92, **“limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.”**

Il CCNI 2017 prorogato alla mobilità in contestazione, in maniera illegittima ed illogica, non riconosce il beneficio del diritto di precedenza, previsto dall'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, al docente concorrente alle operazioni di mobilità che deve assistere un parente entro il terzo grado con handicap grave, e limita tale diritto di precedenza alle operazioni di assegnazione provvisoria annuale.

L'art. 8, comma 1, punto IV, lettera n) del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, infatti, prevede che *“il personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di*



grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive”.

L'amministrazione scolastica non garantisce in alcun modo l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria annuale ai parenti che devono assistere soggetti con handicap grave.

Tale previsione contrattuale, quindi, non giustifica la negazione della precedenza di legge al docente che deve prestare assistenza al parente entro il terzo grado con handicap grave, in quanto discrimina sia i docenti appartenenti alla stessa pubblica amministrazione che vedono graduati in maniera differente un medesimo diritto scaturente da una norma di legge, che gli stessi disabili gravi ai quali deve essere garantita la dovuta assistenza.

Al riguardo la giurisprudenza in maniera uniformemente costante si è determinata nel ritenere che le norme pattizie e secondarie relative alla mobilità del personale docente non possono in alcun modo derogare, limitare o eludere il complesso normativo della Legge 104/1992.

La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA”, in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”, che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali ***“Lex Specialis”*** rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI dell'11.04.2017, che ne limitano il riconoscimento.

Di tale avviso è il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina che nella sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018, resa nel procedimento n. 4245 / 2016 R.G.**, allegata, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che << .. la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “*Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” “*detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*” (art. 2).



Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge "... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" e comma 3 "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità". Nell'ambito della legge citata sono previste alcune agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in particolare ai sensi dell'art. 33, comma 5, ***"il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"***.

Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, ***"La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto"*** (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011). La Corte di Cassazione ha precisato che ***"il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del***



parente o affine da assistere, la continuità dell'assistenza" (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione "Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività"(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)".>>

Nel caso in esame numerosi docenti che hanno concorso alle operazioni di mobilità provinciale, senza diritto di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento in una delle sedi (scuole e ambiti della provincia di Messina) richiesti dalla parte ricorrente in domanda, che illegittimamente si è vista negare la priorità nel soddisfacimento delle proprie richieste per il solo fatto che il CCNI 2017, prorogato alla mobilità per l'a. s. 2018/19, ha negato il riconoscimento del diritto di precedenza, ai docenti – referenti unici all'assistenza ai familiari (parenti entro il terzo grado) con handicap in condizioni di gravità nelle operazioni di mobilità.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, su istanza della scrivente difesa, con la sentenza n. 311/2018 del 12.03.2018, resa nel procedimento n.3105/2017 R.G. ha precisato che *"... A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela."*

Anche l'**Ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento n. 1656/17 RG**, su istanza della scrivente difesa, ha ritenuto che **la negazione del diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile in condizioni di gravità sia una "disposizione pattizia, meno favorevole," che "si pone in contrasto con la suddetta norma imperativa e va quindi ritenuta**



nulla” ed ha disposto il trasferimento della ricorrente nel primo ambito richiesto in domanda, SICILIA AMBITO 0016, o in subordine in Provincia di Messina, con il riconoscimento del diritto di precedenza illegittimamente negato nel corso delle procedure di trasferimento interprovinciale, in quanto *“dal bollettino delle operazioni di trasferimento e passaggio del personale di ruolo per l’a.s. 2017/2018 si evince che diversi docenti, con punteggio inferiore e privi di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento in provincia di Messina”*, **SENZA FARE ALCUNA DISTINZIONE TRA LE OPERAZIONI PROVINCIALI ED INTERPROVINCIALI.**

I predetti orientamenti sono stati richiamati anche dal **Tribunale di Brindisi**, nell'**Ordinanza di accoglimento n. cron. 16314 / 2014 del 20.09.2017, resa nel procedimento ex art.700 C.P.C. n. 3986 / 2017 - 1, relativa alle procedure di mobilità interprovinciale per l’a. s. 2017 / 18, allegata.**

In tale provvedimento è stato ritenuta la violazione della L.104 / 92 e l’illegittimità dell’art.13 del CCNI, che limita il riconoscimento del diritto di precedenza previsto dall’art.33 della L. 104 / 92, ed è stata rilevata la violazione dell’art. 601 del D.lvo 297 / 1994. Testo unico in materia di istruzione, secondo cui “**gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sia applicato al personale di cui al presente testo unico (co.1) e che le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).**

Il **Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 12.01.2017**, ha censurato l’esclusione del predetto diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale adottate dal MIUR e regolate dal CCNI sulla mobilità, in quanto *“Viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli*



interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro".

§ § §

**SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA E
SULL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'INCISO "OVE
POSSIBILE", DI CUI ALL'ART.33 L.104/92, CON CONSEGUENTE
DIRITTO DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA AD UN POSTO DI
LAVORO IN UNA SEDE PIU' VICINA POSSIBILE AL DOMICILIO
DELL'ASSISTITO.**

Sempre riguardo all'illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza spettante alla parte ricorrente si richiama e produce in allegato l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017,** che in una fattispecie del tutto identica a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali.

Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato "... *La risoluzione della controversia dipende semmai dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ... **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) ... Si ritiene infatti che le***



clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all'art. 33 cit. "deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati** – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile" (Cass. N. 25379/2016): **il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L'art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall'altro appare del tutto irragionevole.**

Tale impostazione, d'altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, "si applicano al personale di cui al presente testo unico" stabilisce che le stesse "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" senza distinzioni tra



mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l'art. 601 cit. rinvia all'art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all'inciso "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla "precedenza ... in sede di mobilità", come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, "non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA" (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l'eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall'art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato."

Nel caso in esame la parte ricorrente ha rilevato che anche errori nelle procedure che hanno determinato la mancata assegnazione di docenti in sedi disponibili e non destinate alle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2018/19.

Pertanto, le operazioni e l'intera procedura di mobilità per l'a. s. 2018 / 19, che ha negato il trasferimento richiesto dalla docente, è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo. Tale illegittima procedura causa ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la ricorrente che per l'anno scolastico in corso non ha neanche ottenuto l'assegnazione provvisoria, in provincia di Messina, con grave pregiudizio e danno per il familiare disabile grave da assistere.

§ § §

C) Sulla fondatezza della richiesta di ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 42 BIS del D.LGS. 151/01 e sull'obbligo di specifica ed adeguata motivazione del diniego.

La giurisprudenza e la dottrina sono conformi nel ritenere che le ragioni di



ricongiungimento familiare e le motivazioni poste alla base della domanda di assegnazione temporanea sono prevalenti rispetto alle esigenze di servizio della pubblica amministrazione.

La docente, in quanto madre di un bambino di età inferiore ai 3 anni, oltre alla domanda di "assegnazione provvisoria", ha diritto a presentare l'ulteriore diversa domanda di **"assegnazione temporanea"** (all. n.37), in quanto la normativa di cui al D.L. 151/2001 prevede una "priorità – precedenza" che non è stata rispettata dal MIUR, tanto da non essere stata prevista la relativa domanda in occasione della c.d. Mobilità e nemmeno nella successiva fase della c. d. "assegnazione provvisoria" per l'anno scolastico 2018/19.

Ciò è una evidente violazione di legge e dei diritti della ricorrente.

In particolare, la Giurisprudenza in maniera costante sul punto ha affermato che: **"I benefici previsti dall'art. 42 - bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare sono fruibili anche dal docente con figli di età inferiore a 3 anni".**

I Tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. "assegnazione temporanea" per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Tra le pronunce si evidenzia quella del **Tribunale di Torino** che in data 11.7.2016 ha condannato il M.I.U.R. a disporre l'assegnazione temporanea triennale di un'insegnante in provincia di Catania, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d'urgenza con cui la stessa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare.

Nel caso in esame la ricorrente nella sua istanza ha documentato di avere il possesso di tutti i presupposti previsti dalla legge (essendo assunta a tempo indeterminato, avendo un figlio di età inferiore a tre anni ed essendo, ovviamente, abilitata all'insegnamento), il M.I.U.R. nonostante ciò non ha accolto l'istanza, omettendo persino di comunicare le obbligatorie ragioni del dissenso.

Altre recentissime pronunce, che hanno disposto l'assegnazione temporanea per tre anni in favore di una docente della provincia di Messina, sono quelle del Tribunale di Pavia, nei giudizi n.92/2017-1 RG e n.710/2017 RG, proposti della scrivente difesa.

Il Tribunale di Pavia (ordinanza del 10.03.2017) ha precisato che in caso di mancato



immediato accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea si “... **pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell’istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente**” e ha ordinato al MIUR (ordinanza del 28.06.2017) la “**assegnazione della ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, presso una delle sedi di servizio ubicate nella provincia di Messina per tre anni dalla richiesta e dunque anche per gli a. s. 2017/2018 e 2018/2019**”, precisando che la durata di 3 anni dell’assegnazione decorre dalla richiesta, così come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 4.05.2004. (all. n. 51)

Lo stesso Tribunale di Pavia nelle predette decisioni ha evidenziato la profonda differenza tra l’assegnazione provvisoria e quella temporanea, “**laddove si consideri che l’assegnazione provvisoria appare istituto inteso a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle soggettive condizioni del richiedente, avendo quindi riguardo a situazioni quali i gravi motivi di salute, la necessità di prestare assistenza a portatori di handicap, il ricongiungimento ai genitori ed appalesandosi, comunque, l’assegnazione temporanea più vantaggiosa per l’istante, quantomeno in relazione alla durata (tre anni, contro uno della assegnazione provvisoria).**”

§ § §

Sulla fondatezza della richiesta di ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell’art. 42 BIS del D.LGS. 151/01 e sull’obbligo di specifica ed adeguata motivazione del diniego.

Il **Decreto Legislativo n. 151/2001** [“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”], disciplina “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità” e prevede un complesso di norme a tutela e sostegno della famiglia.

Tra le norme più importanti rientra certamente quella contenuta **nell’art. 42 bis** in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: “**1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di**



servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.

La norma è posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. L'art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare.

L'unico limite posto è quello delle esigenze organizzative e funzionali della P.A., nella parte in cui tale previsione pone quale condizione di applicabilità del beneficio la “... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.

Il richiamo della norma alle “amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” dispone che di tale beneficio ne possano godere i dipendenti della P.A, tra i quali i docenti.

L'assegnazione temporanea disciplinato dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/01 può essere chiesta in presenza dei seguenti presupposti:

1. essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l'istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; sul punto si evidenzia che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 151/01, a condizione che l'istanza venga presentata entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età dello stesso;
3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, non potrà richiedere l'assegnazione temporanea nella scuola primaria).

Secondo la Giurisprudenza dominante, l'art. 42 bis, in deroga a qualsivoglia ulteriore configgente portato normativo, con l'unico limite obiettivo della disponibilità di posti ed in presenza degli specifici requisiti soggettivi, configura in capo al lavoratore richiedente un diritto soggettivo non assoluto e incompressibile, ovvero, “diritto condizionato”, quello che la giurisprudenza amministrativa in materia qualifica



come “interesse legittimo” cedevole di fronte a riconosciute superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio (Tar Lazio-Roma, sez. I quater, 22.3.2007, n. 2488).

A ciò si aggiunga che la norma è stata recentemente oggetto di importantissima modifica che rende ancora più ristretto lo *spatium deliberandi* del dissenso che la P.A. può opporre rispetto all’assegnazione temporanea.

L’art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015, ha infatti modificato il primo comma dell’art. 42-bis inserendo, in coda all’inciso “L’eventuale dissenso deve essere motivato” già contenuto nella vecchia formulazione della norma, il seguente: “e limitato a casi ed esigenze eccezionali”.

L’art. 42 bis del d. lgs. 151 del 2001, dispone inoltre che **“L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”**.

Nel caso in questione la Prof.ssa ZODDA ha presentato domanda di assegnazione temporanea, corredata dai dovuti documenti, con pec del 29.08.2018, allegata (all. n.37), alla quale ha dato riscontro positivo l’USP/AT di Padova che ha comunicato il proprio “NULLAOSTA” all’ottenimento di tale tipo di assegnazione all’USP-AT Messina, provincia presso la quale la docente avrebbe dovuto essere assegnata temporaneamente per un triennio.

L’USP Messina non ha dato corso all’assegnazione temporanea della docente, che nel frattempo ha ottenuto l’assegnazione provvisoria esclusivamente per l’anno scolastico in corso, ovvero fino al 31.08.2019. L’USP/AT Messina, in ogni caso, avrebbe dovuto comunicare le proprie determinazioni in ordine all’ottenimento dell’assegnazione temporanea per un triennio della docente, vista la dichiarazione favorevole dell’Ufficio scolastico di Padova, ma non l’ha fatto.

Il MIUR, che opera attraverso i suoi uffici periferici, ha riconosciuto il diritto della docente ad ottenere l’assegnazione temporanea per il tramite dell’USP/AT di Padova, ma al contempo non ha provveduto a concederla per il triennio previsto dalla normativa vigente, e non ha nemmeno comunicato le motivazioni della mancata concessione.

Il Tribunale di Pavia nell’ordinanza del 10.3.2017, resa nel giudizio 92/2017-1, precisa che *“La legge in oggetto, facendo espresso riferimento a un **“dissenso ... motivato”**, richiede evidentemente, anche in base a una interpretazione costituzionalmente orientata, che il datore di lavoro motivi l’eventuale rigetto in maniera sufficientemente intellegibile, anche in riferimento alla incompatibilità del provvedimento richiesto dal lavoratore con una sua assegnazione temporanea a*



un ufficio vicino al proprio domicilio familiare, all'analisi delle situazioni occupazionali e organizzative della sede di provenienza e di quella di eventuale assegnazione e alla mancanza, presso quest'ultima struttura, di posti "disponibili. L'operato della amministrazione non può che ritenersi illegittimo".

La modifica, che bilancia in maniera evidente a favore del lavoratore la ponderazione di interessi che il datore di lavoro può compiere nel momento in cui individua ostacoli all'esercizio della prerogativa di riunione del nucleo familiare che la disposizione tende a favorire, pertanto, comporta non solo che la motivazione dovrà essere seria, ragionevole e verificabile e non mera formula di stile (*ex plurimis*: Trib. di Roma, ord. Coll. 8.8.2013), ma che dovrà anche esprimere esigenze realmente eccezionali, tali da giustificare il sacrificio dell'interesse, anch'esso costituzionalmente protetto, ma oggi certamente preponderante, alla tutela del nucleo familiare, e non potrà più essere identificato col mero disagio, ma con l'effettivo vero e proprio pregiudizio all'attività della P.A.

La finalità del Legislatore di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, richiederebbe, da parte delle PP.AA. un'attenta analisi delle istanze e, conseguentemente, una motivazione congrua e seria, idonea a far sì che il minore, soggetto debole cui si è inteso assicurare tutela, non venga ingiustamente privato dell'affetto e delle cure di entrambi i genitori.

Particolarmente rilevante è la decisione del Tribunale di Ivrea che ha precisato che sia INSPIEGABILE, il fatto che a parità di meritevolezza, i richiedenti assegnazione provvisoria nelle procedure di mobilità annuale, siano stati destinatari di un trattamento preferenziale rispetto ai richiedenti assegnazione temporanea ex D.lgs. 151/2001 che nel caso in esame non sono stati nemmeno presi in considerazione.

Sul riconoscimento di tale diritto si segnalano e richiamo le seguenti pronunce:

- **Tribunale di Lecce – 16 luglio 2007**, Il Civilista 2010, 6,83 (diritto al riconoscimento ed obbligatorietà della motivazione del dissenso);
- **Tribunale di Ivrea – ordinanza cautelare del 16 dicembre 2015** (diritto al riconoscimento ed obbligo di diniego specificamente ed adeguatamente motivato);
- **Tar Parma – sez I – 30 settembre 2016** (riconoscimento del diritto ed operatività del limite di cui alla novella 124 del 2015);
- **Tar Roma – sez. I – 22 aprile 2016;**
- **Tar Salerno – sez I – 23 agosto 2016;**
- **Tribunale di Reggio Emilia – 9 novembre 2005;**
- **Tribunale di Torino** già citata;



- **Tribunale di Pavia** già citata.

La ratio dell'istituto è quella di tutelare l'interesse del minore e favorire il ricongiungimento dei genitori e figli in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita e che la norma si applica ai sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto legislativo ai genitori di bambini con età inferiore a tre anni.

Nel caso in oggetto, infatti, la docente nonostante non fosse prevista la possibilità di avanzare istanza ex D.L. 151/2001 nelle operazioni di mobilità e di assegnazione provvisoria, con istanza (allegata in copia al presente ricorso) ha formulato la relativa domanda, corredata di tutti i documenti necessari ed idonei a dimostrare la esistenza dei presupposti di legge.

Il MIUR, in violazione di tale norma e dei diritti della ricorrente, ad oggi non ha dato riscontro e si è sostanzialmente rifiutato di riconoscere i legittimi diritti della deducente ed applicare le suddette previsioni legislative, nonostante il NULLAOSTA dell'USP – AT di Padova, comunicato all'USP-AT di Messina.

Per altro l'operato del MIUR non può essere ritenuto giustificato dalla mancanza di disponibilità di posti in quanto tale priorità avrebbe dovuto essere concessa ed essere applicata prima tenendo conto della disponibilità dei posti precedenti alla c.d. "assegnazione provvisoria" con una motivazione non idonea o "preconfezionata".

Nel caso in questione il nullaosta all'ottenimento dell'assegnazione temporanea della docente è avvenuto prima delle assegnazioni provvisorie in provincia di Messina per l'a.s. 2018/19, con le quali l'USP Messina ha destinato una sede in assegnazione provvisoria alla riconnette, ma non ha disposto inspiegabilmente la spettante assegnazione temporanea per tre anni, sebbene ci fossero molteplici posti disponibili.

A dimostrazione dei numerosi posti comuni della scuola primaria addirittura disponibili anche dopo le procedure di assegnazione provvisoria, si riportano le seguenti supplenze nel posto comune della scuola primaria concesse a docenti non di ruolo dalla scuola polo Ainis di Messina: (all. n.52)

LICEO STATALE "E.AINIS" - MESSINA

Scuola di riferimento per scuola dell'infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno)

ESITO CONVOCAZIONE 11 OTTOBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE

SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE							
CODICE MECC.	ISTITUZIONE SCOLASTICA	COMUNE	POSTI DISPONIBILI	LOGIA POS	DOCENTE INDIVIDUATO		
					ord. chiam.	posto GAE	NOMINATIVO
MEIC83300B	I.C. GIARDINI	GIARDINI	15 ORE	COMUNE	4	197	TOMARCHIO ANNALISA
MEIC85900G	I.C. " GIOVANNI XXIII" - VILL. ALDISIO MESSINA	MESSINA	1	COMUNE	2	148	CATALFAMO MARIALUISA
MEIC83800E	I.C. CASTELL'UMBERTO	CASTELL'UMBERTO	1	COMUNE	1	110	PRUITI DORIANA GRAZIA

Ultimo nominato: Tomarchio Annalisa posto 197 punti 21.

Quanto sopra dimostra che il MIUR, in presenza di posti disponibili, anche al termine delle procedure di mobilità e assegnazione provvisoria, avrebbe potuto effettuare, senza alcuna difficoltà, l'assegnazione temporanea spettante alla docente, anche presso la scuola elementare dell'I.C. Castell'Umberto, assegnata invece con supplenza, e con il conseguente aggravio di costi per la pubblica amministrazione, ad una docente non di ruolo.

La ricorrente, pertanto ha il diritto di avere riconosciuto il proprio diritto alla "assegnazione temporanea" ai sensi della normativa vigente e di essere assegnata temporaneamente, per il periodo di tre anni, presso la sede richiesta, ovvero presso la Provincia di Messina, nel comune di Gioiosa Marea, dove risiede il proprio nucleo familiare, ovvero nella sede ed ambito più vicini ed immediatamente disponibile nel rispetto della precedenza e delle previsioni normative anzi dette.

§ § §

Sulla decisione del Tribunale di Roma in analoga fattispecie avanzata dal deducete difensore

Il Tribunale di Roma, con la recente ordinanza n. cronol. 69983/2018 del 10.07.2018, resa nel procedimento RG n. 42432/2017, ha concesso l'assegnazione temporanea alla ricorrente in quanto "l'amministrazione non si è pronunciata contravvenendo, con la sua inerzia, anche alla disposizione finale dell'articolo 42 che stabilisce *"L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali, L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda"*. (all.n.34)

Con la stessa ordinanza la scrivente difesa ha anche ottenuto il trasferimento della docente per errori nelle procedure di mobilità, oltre che l'assegnazione temporanea per un triennio.

§ § §

D) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

Il CCNI 2017, al comma 1 dell'art. 1 "CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO", richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che all'art. 4 comma 2 e all'art.10 ha *"fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola"*, e precisa che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'a. s. 2017 / 18, prorogata all'anno successivo, sono definite con



apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. "Testo Unico della Scuola).

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto "quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi".

I docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**

La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. "Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.lg. 297/94, né della L.107/2015**, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno "complicano" e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le



operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.

Nel caso in esame è stato dimostrato, altresì, che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale e sintetica dalla parte deducente in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i posti non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non possono essere considerati tutti sedi di risulta e residui da destinare alle nuove immissione in ruolo, essendo stati richiesti esplicitamente dall'esponente per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale in provincia di Messina, illegittimamente negato.

§ § §

E' quindi evidente l'illegittimità delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, che non tengono conto del punteggio, delle preferenze delle sedi indicate dalla ricorrente in domanda, nonché della maggiore professionalità della ricorrente nell'insegnamento nel posto comune della scuola primaria, e destinano posti alla stessa spettante ad altri docenti.

§ § §

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 e segg. C.P.C. chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nel posto comune della scuola primaria presso la Provincia di Messina, Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Gioiosa Marea (ME) o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, anche con diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nel posto comune della scuola primaria, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, presso la scuola PRIMARIA GIOIOSA M. CENTRO di



– cod. MEEE844021, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o nell'AMBITO SICILIA Ambito 0016, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione/negazione prevista dall'art.14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, ovvero come per legge, il tutto nel rispetto della precedenza di legge spettante, del punteggio alla stessa dovuto e della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della ricorrente nel posto comune della scuola primaria, nella scuola, sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza della familiare – nonna disabile in condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) da assistere, ovvero più vicino possibile al Comune di Gioiosa Marea (Me), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge - priorità, dei titoli e della specializzazione di cui la stessa è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del punteggio alla stessa spettante così come chiesto nel presente giudizio;

3) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n.151/2001, nel posto comune della scuola primaria presso il comune di Gioiosa Marea (Me), ove risiede con la propria famiglia, o nell'ambito Sicilia Ambito 0016, o in provincia di Messina, o in altro Comune o scuola o ambiti più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, per il periodo di 3 anni dalla presentazione della domanda;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec ai fini della elezione del domicilio digitale è massimilianofabio@pec.giuffre.it, e che il proprio fax è 0941 701160.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di:

1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - U.S.P. - A.T.,



degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi, della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento della deducente nell'a. s. 2018/19 è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione, secondo il criterio della vicinorietà dell'assegnazione nella sede scolastica più vicina al parente da assistere;

2) svolgere ogni accertamento o verifica necessari al fine di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva ed il punteggio effettivamente alla stessa spettante (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso), nonché per accertare la sede di servizio nella quale a docente deve essere trasferita, nel rispetto del diritto di precedenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, compreso il diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 di cui è beneficiaria, per l'assistenza al familiare disabile grave – parente entro il terzo grado, essendo referente unico alla sua assistenza, secondo quanto indicato nel presente atto;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della precedenza di legge spettante, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto;

4) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva e/o temporanea spettante per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto;

5) Svolgere ogni accertamento per verificare il diritto della ricorrente all'ottenimento dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n.151/2001, nel posto comune della scuola primaria presso il comune di Gioiosa Marea (Me), ove risiede con la propria famiglia, o nell'ambito Sicilia Ambito 0016, o in provincia di Messina, o in altro Comune o scuola o ambiti più vicini e/o ritenuti idonei.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti
- 2) Documento d'identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato;
- 4) Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2018/2019 con allegati;
- 5) Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2018/2019 convalidata;



- 6) Verbale INPS accertamento Handicap Sig.ra Ignazzitto Maria;
- 7) Email trasferimento e assegnazione sede di titolarità a. s. 2017/18;
- 8) Reclamo avverso convalida della domanda di mobilità a. s. 2018/19;
- 9) Email mancato trasferimento a. s. 2018/19;
- 10) Elenco, scuola primaria, dei posti comuni e di sostegno, consistente nelle sedi disponibili prima dei trasferimenti, dell'USP Messina del 25.05.2018;
- 11) Decreto e Elenco trasferimenti nei posti comuni e di sostegno pubblicati dall'USP Messina con decreto prot. n. 7977 dell'1.06.2018, relativi alla scuola primaria per l'a. s. 2018/19;
- 12) Decreto dell'USP Messina Prot. n. 11053 del 27.07.2018 relativo ad assegnazione delle sedi disponibili dopo i movimenti alla scuola primaria ai docenti che trasferiti nell'ambito devono avere l'assegnazione triennale della scuola di servizio;
- 13) CCNI dell'11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 14) OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 15) CCNL Scuola 29 novembre 2007;
- 16) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
- 17) CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
- 18) Decreto rettifica movimenti scuola primaria pubblicato dall'USP Messina, prot.8155 del 7.06.2018;
- 19) Decreto rettifica movimenti scuola primaria pubblicato dall'USP Messina il 7.06.2018;
- 20) Elenco delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo alla scuola dell'infanzia e primaria, scuola secondaria di I e II grado in provincia di Messina per l'a. s. 2018/19;
- 21) Decreto dell'USP Messina prot. 11863 del 10.08.2018 relativo a ripartizione di posti per immissione in ruolo a. s. 2018/19;
- 22) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 23) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 R.G.;
- 25) Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;



- 29) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 30) Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 31) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 32) Ordinanza del Tribunale di Roma – composizione collegiale, n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa nel giudizio n. 42754/2017 R.G.;
- 33) Provvedimento del Tribunale di Milano su rigetto istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati ex art.151 C.P.C., reso nel procedimento n.3987/2017 R.G.;
- 34) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018 resa nel procedimento 42432/2017 RG;
- 35) Ambiti scuola primaria della provincia di Messina con scuole;
- 36) Autorizzazione concessione della fruizione dei tre giorni al mese di permesso emesso dall'I.C. "Tartini" di Padova
- 37) Istanza di assegnazione temporanea;
- 38) Nullaosta all'ottenimento dell'assegnazione temporanea emesso dall'USP/AT Padova;
- 39) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2018/19;
- 40) Autocertificazioni ricorrente per beneficiare dalla precedenza di sui alla L.104/92, con allegate le autocertificazioni delle figlie della disabile grave;
- 41) Certificato di residenza e stato di famiglia della ricorrente;
- 42) Autocertificazione del marito della ricorrente;
- 43) Sentenza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. 1097/2018 resa nel procedimento n. 4245/2016 RG;
- 44) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
- 45) Sentenza del Tribunale di Tribunale di Patti n.311/2018 emessa nel procedimento n. 3105/2017 RG;
- 46) Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. – Sez. lavoro n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017 resa nel procedimento n. 1656/2017 RG;
- 47) Ordinanza cron.16314/2017 del 20.09.2017, resa nel procedimento n.3986/2017-1 RG del Tribunale di Brindisi;
- 48) Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12.01.2017;
- 49) Ordinanza del 28.06.2017 n. 710/2017 RG del Tribunale di Pavia;
- 50) Ordinanza del 10.03.2017 n. 92/2017-1 RG del Tribunale di Pavia;
- 51) Parere dipartimento della funzione pubblica n.192/04;
- 52) Esito supplenze a docenti non di ruolo dell'11.10.2018;



- 53) Decreto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola primaria provincia di Messina, a. s. 2018/19;
- 54) Autocertificazione assegnazione provvisoria a.s. 2018/19 e presa di servizio presso la scuola Villa Lina – Ritiro di Messina;
- 55) Ordinanza cronol.118894/16 del Tribunale di Roma, proc. 39830/2016 RG; SJL
- Sant'Agata di Militello, 23.10.2018.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”*;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 C.P.C. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 23.10.2018.

Avv. Massimiliano FABIO

